

**Risposta n. 469/2021**

**OGGETTO:** Articolo 120 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Spese per l'acquisto di software vari in ambito alberghiero/ristorazione.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società istante Alfa S.r.l. rappresenta di esercitare l'attività di tour operator, gestione alberghi e ristoranti nel comune di

La società, nell'anno 2020, ha effettuato il seguente investimento:

- 1) *software* dedicato alla gestione alberghiera denominato ...;
- 2) *software* dedicato alla gestione dei ristoranti presenti nelle strutture gestite da Alfa S.r.l.;
- 3) *software* dedicati a potenziare e ottimizzare le vendite *on line* di soggiorni e servizi accessori.

Con riferimento al *software* di gestione alberghiera - investimento n. 1) - l'istante ha acquistato il diritto all'utilizzo del programma per il periodo ... . Tale *software*, riferisce l'istante, permette l'utilizzo di un unico strumento per gestire dal *front office* all'amministrazione di qualsiasi struttura ricettiva:

- le operazioni giornaliere (prenotazioni, preventivi, *check in*, *check out*, ecc.);

- le operazioni obbligatorie (modelli ISTAT, invio dati PS);
- la definizione di listini multipli sulla base di parametri quali: giorno, mese, festività, durata del soggiorno, tasso d'occupazione, ecc.;
- la definizione di pacchetti;
- la creazione di un data base di marketing su cui effettuare iniziative promozionali.

Il programma ... è sempre utilizzabile da qualsiasi postazione connessa ad internet e non solo dalla reception dell'hotel. Ciò, evidenzia l'istante, consentirà di evitare, sia negli uffici dell'agenzia viaggi preposti alla vendita dei soggiorni sia nelle reception degli alberghi gestiti dalla società, l'afflusso della clientela che potrà prenotare e creare il proprio soggiorno *on line*, effettuare il *check in* e il *check out* a distanza, evitando il contatto col personale all'arrivo in struttura e in partenza; consentirà inoltre al personale dipendente dell'istante di poter lavorare da remoto in modalità *smart working*.

Per quanto riguarda il *software* dedicato alla gestione dei ristoranti presenti nelle strutture gestite da Alfa S.r.l. - investimento n. 2) - la società ha acquistato tre *software*, con i relativi *hardware*, per la gestione dei propri ristoranti aperti sia alla clientela degli hotel che al pubblico: ... per la gestione dell'asporto da remoto, ... per le comande a distanza e l'applicazione ... per la dematerializzazione del menù. L'istante segnala che tali tre programmi consentiranno:

- di evitare il contatto tra i camerieri di sala e i clienti per l'ordinazione dei pasti, in quanto questi ultimi lo faranno in completa autonomia utilizzando il proprio smartphone;
- evitare l'andirivieni dei camerieri dalla sala alla cucina per la consegna delle comande, inviate da remoto alla cucina;
- al cliente dell'albergo, che desidera pranzare/cenare nella propria camera, di ordinare *on line* evitando quindi di dovere fisicamente recarsi al ristorante dell'albergo (sia per ordinare che per consumare il pranzo/la cena);

- evitare la continua sanificazione del menù cartaceo, che diventa digitale e viene scaricato dal cliente sul proprio smartphone inquadrando un codice QR

Relativamente ai *software* dedicati a potenziare e ottimizzare le vendite *on line* di soggiorni e servizi accessori - investimento n. 3) - Alfa S.r.l. ha acquistato la licenza per un anno dei programmi ... per ottimizzare la vendita *on line* dei servizi offerti alla propria clientela (pernottamenti ed eventuali servizi accessori).

Di fatto, con questo investimento, il sito internet della società ... è diventato un vero e proprio sito di *e-commerce* con il quale il cliente può creare *on line* la propria vacanza a ... tramite il proprio computer o smartphone, evitando così di recarsi fisicamente nella sede dell'agenzia o presso le strutture ricettive proposte, anche per l'acquisto di eventuali servizi accessori al pernottamento.

A sua volta il dipendente di Alfa S.r.l., lavorando in modalità *smart working*, può assistere i clienti e gestire le prenotazioni ricevute, evitando in questo modo qualsiasi contatto sia con il cliente che con altro personale di Alfa S.r.l..

Alla luce di quanto sopra, l'istante chiede il parere dell'amministrazione, in merito alla spettanza del credito d'imposta di cui all'articolo 120 del decreto legge n. 34 del 2020, per l'acquisto dei *software* descritti.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che per gli investimenti descritti spetti il credito di imposta previsto dall'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020, trattandosi di «*investimenti in attività innovative*», tra cui rientrano «*lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa*», tenuto conto anche dei chiarimenti resi dall'Agenzia entrate con la risposta all'interpello n. 480 del 2020.

La società intende quindi presentare, entro il termine del 31 maggio 2021, l'apposita comunicazione delle spese ammissibili sostenute nel 2020, per poi utilizzare in compensazione o cedere a terzi il credito di imposta spettante.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. "decreto Rilancio"). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 120 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del menzionato decreto rilancio.

Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:

a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b. gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. *termoscanner*) dei dipendenti e degli utenti.

Il cd. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dell'articolo 120, comma 2, del decreto Rilancio con l'articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa

- entro il 31 dicembre 2021 (ma tale termine è stato anticipato al 30 giugno 2021, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con il provvedimento prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 (come modificato dal provvedimento dell'8 gennaio 2021) sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.

Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione qui in esame.

In particolare, con riferimento agli investimenti agevolabili [cfr. *supra*, n. 2)], la sopracitata circolare ha precisato che, in merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori),

siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi *software*, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in *smart working*.

Al riguardo, tenuto conto della *ratio legis*, si ritiene che siano inclusi tra le spese agevolabili tutti i costi relativi ad interventi effettuati sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che il relativo sostenimento risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 nell'accezione descritta con la citata circolare n. 20/E del 2020 e, sempreché le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità considerata la tipologia di attività svolta ed ai luoghi in cui la stessa viene posta in essere.

Ciò premesso, con riferimento all'investimento contrassegnato nella sezione "Quesito" con il numero 1), e cioè l'acquisto della licenza di utilizzo di un *software* di gestione alberghiera denominato ... il quale, secondo quanto prospettato dall'istante, è utilizzabile ovunque si disponga di una connessione a internet (con gestione in *cloud* e non su postazione fissa), lo stesso consente:

- alla clientela ed al personale di effettuare il *check in* e il *check out* e le altre operazioni di *front-office reception* a distanza, evitando il contatto col personale all'arrivo in struttura e in partenza;

- al personale dipendente dell'istante di poter lavorare da remoto in modalità *smart working* e di gestire diverse strutture ricettive a distanza contemporaneamente.

Tenuto conto delle funzionalità del software ... sopra descritte, la scrivente ritiene che l'investimento in parola sia ammissibile al credito d'imposta di cui all'articolo 120 del decreto Rilancio.

Con riferimento all'investimento contrassegnato nella sezione "Quesito" con il numero 2), la scrivente osserva che la spesa prospettata dall'istante consiste nell'acquisto di tre *software*, con il relativo *hardware*, da utilizzare nei propri ristoranti

e finalizzati alla dematerializzazione dei menu, nonché alla gestione delle comande a distanza e dell'asporto da remoto. Tale investimento, per quanto concerne le spese sostenute per i menzionati *software*, secondo quanto rappresentato, consentirà di ridurre i contatti tra il personale e i clienti e di evitare il passaggio di mano di oggetti quali menu e comande, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche (cfr. l'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021). Pertanto, la scrivente ritiene che la spesa in questione sia ammissibile al credito d'imposta di cui all'articolo 120 in parola. Restano, invece, escluse le spese relative all'acquisto degli *hardware* che non risultano parte integrante ed indispensabile per l'uso dei programmi acquistati dall'istante.

Diversamente, si ritiene che non sia agevolabile l'investimento contrassegnato nella sezione "Quesito" con il numero 3), il quale riguarda l'acquisto di *software* che consentono di ottimizzare la vendita *on line* dei servizi offerti alla clientela dell'istante (il cui sito internet è diventato un vero e proprio sito di *e-commerce*). Tale investimento, dunque, appare finalizzato senz'altro a rinnovare il sistema di vendita dei servizi turistici dell'istante, indipendentemente però dalla diretta connessione con le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e al rispetto delle linee guida per le riaperture; per altro verso, la possibilità che detti *software* siano utilizzati dai dipendenti fuori dalla sede ordinaria di lavoro (in *smart working*) appare una funzione, in questo caso, meramente accessoria ed eventuale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le spese contrassegnate al numero 3) non rientrino tra gli investimenti agevolabili di cui all'articolo 120 del decreto Rilancio, poiché si tratta di un acquisto non riconducibili a quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**